DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI DIFFERIMENTO DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Art. 43

Disposizioni per il riconoscimento delle minorazioni civili e per la concessione dei benefici economici

Il termine per l'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 11, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, fermi restando i criteri ivi indicati, e' differito al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. A decorrere da tale data e' soppressa, altresi', ogni residua funzione svolta dai comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica ai sensi delle disposizioni vigenti.

Versione in vigore dal 30 giugno 1994, non più in vigore dal 29 agosto 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative
Estremi	Decreto-legge 27 giugno 1994, n. 414
Capo	I — Termini in scadenza la cui efficacia deve ancora esaurirsi
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-differimento-di-termini-previsti-414-1994/art-43-disposizioni-per-il-riconoscimento-delle-minorazioni-civili-e-per-la/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it